ENERGYDOME

Our WORLD can't wait.

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Revisione 01 - Ottobre 2022

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Revisione 01 - Ottobre 2022

1. Premesse

1.1 Queste Condizioni Generali di Acquisto ("**CGA**") si applicano ad ogni consegna di Merci ai sensi di contratti di acquisto separati (un "**Contratto di Acquisto**") tra Energy Dome S.p.A. (l'"**Acquirente**" o il "**Contraente**") e il Fornitore delle Merci (il "**Fornitore**") e si applicano inoltre a ciascun ordine di acquisto di Merci (un "**Ordine di Acquisto**") ai sensi di un Contratto di Acquisto o su base individuale, salvo diverso accordo scritto fra le parti. Qualsiasi Contratto di Acquisto o Ordine di Acquisto (comprese le presenti CGA) relativo alle Merci è di seguito denominato "**Contratto**".

1.2 In caso di contrasti o incongruenze, i documenti che costituiscono il Contratto dovranno essere interpretati nel seguente ordine di precedenza, in cui il documento prevalente viene prima: l'Ordine di Acquisto, il Contratto di Acquisto (se esistente) e queste CGA. Il Contratto riporta l'accordo integrale delle parti e sostituisce ogni precedente accordo e intesa, sia scritti che orali, fra le parti in relazione all'oggetto del Contratto. Tutti i termini e condizioni proposti dal Fornitore troveranno applicazione esclusivamente nella misura in cui gli stessi siano espressamente accettati per iscritto dall'Acquirente e in caso di contrasti o incongruenze tra i termini e condizioni proposti dal Fornitore e il presente Contratto, prevarrà il presente Contratto.

2. Definizioni

2.1 Oltre agli altri termini qui definiti, i seguenti termini ed espressioni con iniziale maiuscola hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito quando utilizzati nelle presenti CGA e in ogni Ordine di Acquisto:

2.2

(a) Affiliata(e): indica, con riferimento ad una parte, ogni ente che controlla, è controllato da o è soggetto a comune controllo con tale parte, laddove controllo indica il controllo di almeno il 50% delle azioni con diritto di voto o di altra partecipazione nell'ente di riferimento.

(b) Curva di Cancellazione: indica la percentuale del valore del prodotto relativo all'Ordine di Acquisto dovuta dall'Acquirente al Fornitore in uno specifico momento dopo l'accettazione dell'Ordine di Acquisto, in caso di cancellazione del relativo Ordine d'Acquisto da parte dell'Acquirente per sua convenienza. La Curva di Cancellazione relativa ad ogni Ordine di Acquisto (se presente) è contenuta all'interno dell'Ordine di Acquisto.

(c) Commisioning o primo Avviamento: indica l'avvio, l'impostazione, la preparazione, le operazioni iniziali e il test funzionale dell'Equipment o delle sue parti rilevanti, da eseguirsi presso il sito, a seguito dell'installazione e integrazione dell'Equipment nell'impianto.

(d) Informazioni Confidenziali: indica ogni informazione o materiale, sia di natura commerciale che tecnica, divulgati al Fornitore da o per conto dell'Acquirente o di una delle sue Affiliate in relazione al Contratto, siano esse espressamente identificate come confidenziali al momento della divulgazione, salvo che tali informazioni siano già di pubblico dominio o siano state ricevute dal Fornitore da una fonte non soggetta a restrizioni, come provato da registri scritti. Le Informazioni Confidenziali includono altresì le informazioni concernenti l'esistenza del Contratto.

(e) Vizio: indica ogni difetto di progettazione, dei materiali o di manodopera, ogni mancanza o divergenza tra le Merci consegnate e le Merci come specificate nel Contratto; ogni difformità delle Merci rispetto ai requisiti o garanzie stabiliti nel Contratto, o rispetto alla legge applicabile o agli standard industriali generalmente accettati.

(f) Equipment: indica l'apparecchiatura o il set, inclusi i relativi accessori e ausiliari, specificata all'interno dell'Ordine di Acquisto e/o i Documenti Tecnici allegati, e ogni ulteriore prodotto/dispositivo /elemento o pezzo di ricambio concordato per iscritto all'interno dell'Ordine di Acquisto o le sue Appendici.

(g) Certificazione di Factory Acceptance Test: indica il documento attestante l'esito positivo del test preliminare presso i locali del Fornitore.

(h) Forza Maggiore: indica tutti gli eventi che sono aldilà del controllo delle parti e che sono imprevedibili e inevitabili e/o insormontabili e che non sono noti al momento dell'accettazione del Contratto, nonché tali da impedire la totale o parziale esecuzione da parte di una delle parti. La Forza Maggiore include esplosioni, naufragi, disastri naturali, incendi, alluvioni, guerre, rivolte, insurrezioni. Scioperi, serrate o altre azioni industriali o controversie esclusivamente relative al Fornitore e/o al/i suo/i subappaltatore/i o rappresentante/i, circostanze che rendano l'esecuzione più onerosa, o la pandemia da Covid-19 non saranno considerati quali eventi di Forza Maggiore.

(i) Merci o fornitura: indica tutti i beni, componenti, apparecchiature, parti, prototipi, strumenti, materiali, prodotti chimici, disegni, documenti, confezioni e materiali di consumo, software (consegnati con le Merci o separatamente), nonché i relativi lavori o servizi, prodotti, venduti o consegnati dal Fornitore ai sensi delle presenti CGA e di ogni Ordine di Acquisto.

(j) Diritti di Proprietà Intellettuale: indica ogni diritto in relazione ad un brevetto, modello di utilità, disegno, diritto d'autore, marchio, nome e altri diritti intangibili, inclusi i diritti al know-how e alle domande di registrazione di taluno dei precedenti, nonché tutti i diritti che conferiscono una tutela analoga a livello internazionale.

(k) Criteri di Performance: indica ogni livello concordato di performance o di altre specifiche funzionalità (se applicabile) stipulato nelle Specifiche Tecniche o come altrimenti concordato espressamente fra le Parti.

(l) Test di Performance (ove applicabile): indica il/i test di performance specificati nelle Specifiche Tecniche;

(m) Prezzo: indica l'importo complessivo dell'Ordine di Acquisto.

(n) Punch List: lista dei punti in sospeso minori, relativi alla fornitura e l'elenco dei lavori correttivi che il Fornitore deve effettuare per l'accettazione della fornitura.

(o) Service o intervento tecnico: indica la Supervisione dell'Installazione e/o all'Avviamento (come definiti nelle presenti CGA), gli interventi tecnici o altri servizi come specificati nell'Ordine d'Acquisto o nei Documenti Tecnici previsti negli Allegati, e ogni servizio aggiuntivo concordato per iscritto.

(p) Test di Accettazione in Sito o SAT: i test da eseguirsi presso il Sito dove è stata installata la merce al fine di dimostrare che il Sistema è in grado di raggiungere le funzionalità previste nei Documenti Tecnici,

incluso, se previsto nel Contratto, il Test di Performance.

(q) **Certificato del Test di Accettazione in Sito o SAT**: indica il documento attestante il completamento del Test di Accettazione sul Sito o SAT. Il Certificato del Test di Accettazione sul Sito può riportare che l'Equipment ha superato il Test di Accettazione sul Sito ma con la riserva relativa ai vizi minori (Punch List), i quali saranno prontamente eliminati dal Fornitore secondo le tempistiche definite nel Contratto.

(r) **Supervisione dell'Installazione**: indica la supervisione da parte del Fornitore dell'installazione dell'Equipment da parte dell'Acquirente.

(s) **Vizio Sistematico**: indica un Vizio che si verifica in più del 2 (due) percento delle stesse o analoghe Merci (i) consegnate ai sensi del Contratto o (ii) aventi origine da uno specifico lotto di fabbricazione.

(t) **Take Over:** indica la fase in cui l'Avviamento e il Test di Accettazione sul Sito sono stati eseguiti con successo (ovvero l'Equipment è conforme al Contratto), la Punch List è stata chiusa con successo e le altre condizioni previste nel Contratto sono raggiunte, quindi l'Equipment può essere accettato.

(u) **Certificato di Take Over**: indica il certificato firmato da entrambe le parti al momento del completamento del Take Over.

(v) **Documenti Tecnici**: indica tutti i documenti tecnici relativi alle Merci che sono allegati all'Ordine di Acquisto e/o al Contratto.

(w) **Importo o fee di Cancellazione**: indica l'unico pagamento dovuto dall'Acquirente in caso di cancellazione di un Ordine di Acquisto da parte dell'Acquirente per sua convenienza ai sensi della clausola 5.7.

3. Oggetto del Contratto

3.1 L'oggetto è descritto nel Contratto e i suoi allegati e comprende la produzione, assemblaggio, verifica, fornitura e consegna delle Merci nel luogo di consegna concordato (inclusa l'esecuzione di servizi accessori), nonché tutte le responsabilità e obbligazioni specificate o implicite nel Contratto. L'oggetto include anche tutti i beni, attività e servizi che sono tecnicamente richiesti al fine di conformarsi pienamente agli standard industriali, pareri degli esperti e/o disposizioni rilevanti anche qualora questi beni, attività e servizi non sono esplicitamente previsti nel Contratto.

3.2 Inoltre, l'oggetto del Contratto include la fornitura all'Acquirente, senza costi aggiuntivi e nel formato richiesto dall'Acquirente, di tutte le informazioni rilevanti relative alla produzione e ai materiali delle Merci, incluse licenze, permessi, certificati, comunicazioni, documenti di trasporto, packing list, marcatura delle Merci e dichiarazioni sull'uso di agenti chimici soggetti a restrizioni nei materiali di imballaggio o di produzione (se presenti).

3.3 Il Fornitore deve altresì fornire, senza costi aggiuntivi, i certificati appropriati o la corrispondente documentazione, attestanti la conformità al Contratto e a tutte le leggi e normative di riferimento, anche relativi alla destinazione finale delle Merci, inclusi i certificati di collaudo riguardanti l'oggetto e i risultati e i certificati del prodotto (es. paese di origine, classificazione per il controllo delle esportazioni, certificazione no dual use, ecc..).

4. Ordine di Acquisto

4.1 Quando l'Acquirente intende acquistare le Merci, l'Acquirente è tenuto a inviare al Fornitore un Ordine di Acquisto scritto.

4.2 L'Ordine di Acquisto deve essere confermato dal Fornitore entro cinque (5) giorni dal ricevimento. Qualora l'Ordine di Acquisto non sia stato confermato o rifiutato entro tale termine, l'Ordine di Acquisto deve intendersi accettato dal Fornitore. Il Fornitore non ha il diritto di rifiutare un Ordine di Acquisto senza una giusta causa.

4.3 L'Acquirente non è obbligato da un Ordine di Acquisto, qualora la conferma d'ordine del Fornitore contenga modifiche rispetto all'Ordine di Acquisto emesso dall'Acquirente, salvo che la stessa sia stata espressamente accettata per iscritto dall'Acquirente.

4.4 Si dà atto che ogni forecast o stima di possibile quantità di acquisto proveniente dall'Acquirente non sarà da intendersi come impegno di acquisto ne avrà efficacia obbligatoria e che la stessa sarà da intendersi unicamente a scopi di programmazione per il fornitore.

5. Sospensione e modifica dell'ordine – Cancellazione dell'ordine

5.1 L'Acquirente si riserva il diritto (senza che il Fornitore abbia diritto ad alcun indennizzo) di posticipare la data pattuita nell'Ordine di Acquisto per la consegna di tutte o alcune delle Merci ordinate (sospensione). L'Acquirente ha il diritto di richiedere in ogni momento al Fornitore di sospendere le sue attività in relazione al Contratto di Acquisto e/o ciascun Ordine di Acquisto, in tutto o in parte, per convenienza o per ogni ragione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'insorgenza di ostacoli alla normale esecuzione del Contratto.

5.2 Qualora la sospensione abbia una durata non superiore a centoventi (120) giorni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun rimborso o indennizzo per i costi aggiuntivi (inclusi i costi di deposito) o i danni; il periodo per l'erogazione della fornitura deve essere esteso per il periodo complessivo delle sospensioni.

5.3 Nel caso in cui le sospensioni dell'Ordine di Acquisto eccedano complessivamente centoventi (120) giorni, il Fornitore ha diritto di ricevere il rimborso dei costi documentati sostenuti dal Fornitore per conservare la fornitura dal centoventesimo giorno di sospensione alla fine del periodo di sospensione, fermo restando in ogni caso che il Fornitore dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie a mitigare tali costi aggiuntivi. In nessun caso, il Fornitore sarà intitolato ad avanzare alcuna pretesa di risarcimento per perdite o mancati profitti o danni causati da tale sospensione o revoche della sospensione.

5.4 Il periodo di esecuzione della fornitura sarà esteso per il periodo complessivo delle sospensioni o per il differente periodo, concordato tra le parti ma, in ogni caso, non maggiore di dieci (10) giorni in aggiunta al periodo complessivo delle sospensioni.

5.5 Nel caso la sospensione ordinata dall'Acquirente duri nel complesso più di trecentosessanta (360) giorni, il Fornitore avrà diritto a recedere dal Contratto come per la Curva di Cancellazione quando applicabile.

5.6 L'Acquirente può modificare un Ordine di Acquisto, o parte di questo. Nessuna modifica alle specifiche, istruzioni, metodi di produzione, componenti o materiali delle Merci concordate può essere fatta dal Fornitore senza il consenso scritto dell'Acquirente prima della sua implementazione.

5.7 L'Acquirente può cancellare ogni Ordine di Acquisto per sua convenienza, in tutto o in parte, in ogni momento, dandone comunicazione al Fornitore per iscritto. In questo caso il Fornitore deve immediatamente interrompere tutti i lavori ivi previsti e deve immediatamente chiedere ad ognuno dei suoi fornitori o subfornitori di interrompere le loro attività. L'indennizzo del Fornitore per tale cancellazione sarà il pagamento da parte dell'Acquirente di (a) la Fee di Cancellazione come determinata in conformità alla Curva di Cancellazione, o (b) nel caso in cui la Curva di Cancellazione e la Fee di Cancellazione non siano previste nell'Ordine di Acquisto, l'importo relativo esclusivamente ai costi e spese documentati sostenuti dal Fornitore fino alla data di cancellazione. In entrambi i casi, il Fornitore deve consegnare all'Acquirente, se richiesto, tutto il lavoro completato, la materia prima, il lavoro in corso, inclusi tutti i progetti, disegni, specifiche e altri documenti prodotti o richiesti in relazione all'esecuzione del Contratto.
Il Fornitore prende atto e accetta che la Fee di Cancellazione o l'importo previsto nella precedente lettera (b) sarà l'unico rimedio disponibile per il Fornitore in caso di recesso o cancellazione per volontà e convenienza dell'Acquirente.

6. Prezzo e Pagamento

6.1 Salvo che sia previsto diversamente nel Contratto, il prezzo delle Merci: (i) è un prezzo fisso e invariabile e non sono permesse modifiche unilaterali del Prezzo. Per tale motivo il Fornitore non potrà richiedere nessun costo aggiuntivo, nemmeno in caso di eccezionali e imprevedibili eventi (inclusi incrementi dei costi delle materie prime e/o aumenti dei costi dovuti all'inflazione), con esplicita esclusione degli articoli 1467 e 1664 del codice civile, (ii) è al netto dell'Iva ma comprensivo di tutte le tasse e gli oneri applicabili, dovuti alla consegna o prima della stessa; e (iii) comprende tutte le spese e i costi a carico del Fornitore in relazione allo stoccaggio, al trasporto e all'imballaggio e ogni altra spesa a carico del Fornitore.

6.2 Le fatture devono contenere il riferimento al numero dell'Ordine di Acquisto, alla tipologia delle Merci, alla quantità consegnata e all'importo totale fatturato per le Merci. Le fatture devono altresì specificare la partita Iva, il codice di tariffa doganale, il paese di origine e l'ECCN (*Export Control Classification Number*).

6.3 Salvo ove diversamente previsto nel relativo Ordine di Acquisto e/o Contratto di Acquisto, le fatture devono essere saldate entro novanta (90) giorni dalla fine del mese in cui è avvenuta la consegna.

6.4 L'esecuzione del pagamento non implica in alcun modo l'accettazione della consegna o dell'importo fatturato.

6.5 L'Acquirente ha il diritto di compensare qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto e di ogni altro accordo fra l'Acquirente (o qualsiasi Affiliata dell'Acquirente) e il Fornitore con qualsiasi importo dovuto al Fornitore ai sensi del Contratto e può di conseguenza trattenere tale importo.

6.6 Il Fornitore non ha diritto di trasferire o cedere alcun diritto di credito derivante dall'Ordine di Acquisto senza il previo consenso dell'Acquirente.

6.7 Resta espressamente inteso che, in parziale deroga all'articolo 1460 del codice civile, il Fornitore non può ritardare o sospendere le sue attività e obbligazioni ai sensi del Contratto in caso di controversie relative ai pagamenti degli importi dovuti ai sensi di ogni Ordine di Acquisto.

7. Consegna

7.1 L'osservanza da parte del Fornitore della data di consegna concordata, inclusa la documentazione tecnica, costituisce un obbligo essenziale ai sensi del Contratto. Salvo ove sia diversamente concordato per iscritto, la "Data di Consegna" prevista nell'Ordine di Acquisto si riferisce alla consegna della fornitura completa con tutta la documentazione tecnica. La spedizione parziale e/o le consegne anticipate delle Merci non possono essere eseguite senza il previo consenso espresso per iscritto dell'Acquirente.

7.2 La Consegna deve essere eseguita nella data specificata nell'Ordine di Acquisto. Qualora sia stato concordato un termine per la consegna, tale termine decorre dalla data in cui l'Ordine di Acquisto diviene efficace. Il numero dell'Ordine di Acquisto e le necessarie marcature di spedizione devono essere contenuti nei documenti di trasporto.

7.3 Salvo ove diversamente concordato nel Contratto, il Fornitore deve consegnare le Merci FCA (come definite negli INCOTERMS 2020) presso la sede produttiva del fornitore. Gli interventi tecnici devono essere erogati secondo l'accordo tra le parti riportato nell'Ordine di Acquisto.

7.4 Il Fornitore deve immediatamente comunicare all'Acquirente se l'esecuzione tempestiva ai sensi del Contratto è ritardata o è probabile sia ritardata. In questo caso, l'Acquirente ha il potere di richiedere al Fornitore di adottare tutte le misure considerate opportune per accelerare la consegna. Senza pregiudizio del diritto dell'Acquirente alla penale per il ritardo e ad essere tenuto indenne da ogni danno, il Fornitore sarà l'unico responsabile per tutti i costi e spese relative alle azioni richieste per accelerare la consegna e deve tenere indenne e manlevato l'Acquirente da ogni danno, costo e spesa sostenuti in relazione ad ogni misura presa al fine di accelerare la consegna. Nessuna indicazione fornita dall'Acquirente e nessuna misura adottata direttamente dal Fornitore possono essere in alcun modo interpretate come una rinuncia dell'Acquirente ad alcuna delle obbligazioni del Fornitore e/o dei diritti di risarcimento o indennizzo dell'Acquirente.

7.5 Il Fornitore deve comunicare all'Acquirente la data di consegna prevista almeno 14 giorni prima della consegna. Salvo ove diversamente concordato per iscritto, entro lo stesso termine il Fornitore deve fornire le copie dei documenti di trasporto e packing list.

7.6 L'Acquirente non è tenuto ad eseguire alcun tipo di ispezione alle Merci consegnate, salvo e nei limiti di quanto esplicitamente concordato fra le parti.

8. Ritardo nella consegna

8.1 Nel caso in cui il Fornitore abbia ragione di ritenere che si verificherà un ritardo nella consegna delle Merci (compresa l'erogazione dei servizi connessi), il Fornitore deve immediatamente informare l'Acquirente e successivamente darne conferma per iscritto, indicando le ragioni del ritardo e la relativa probabile durata, nonché le misure correttive che intende adottare.

8.2 In caso di ritardo nella consegna, l'Acquirente ha

diritto di ottenere una penale nella misura del 2 (due) per cento dell'importo totale dell'ordine per ogni settimana di ritardo fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del prezzo, senza pregiudizio delle previsioni di cui alla successiva clausola 8.4. Il Fornitore deve pagare tale penale all'Acquirente entro 14 (quattordici) giorni dalla comunicazione del Fornitore o, in alternativa, tale penale può essere dedotta dai pagamenti dovuti dall'Acquirente al Fornitore. L'importo di cui sopra non esclude il diritto dell'Acquirente a richiedere ed ottenere qualsivoglia maggior danno sofferto a causa del ritardo del Fornitore.

8.3 Una volta raggiunto l'ammontare massimo della penale nella misura concordata, l'Acquirente ha diritto, a sua scelta:

a) di annullare l'Ordine di Acquisto, nel qual caso il Fornitore deve rimborsare ogni pagamento ricevuto dall'Acquirente per le Merci di riferimento, fermo restando il diritto dell'Acquirente alla penale per il ritardo ai sensi delle clausole 8.2 e 8.4; o

b) di riprogrammare la data di consegna. Nel caso di ritardo oltre la data riprogrammata, l'Acquirente ha diritto nuovamente al pagamento della penale ai sensi della precedente clausola 8.2.

8.4 Ai fini del presente articolo, la fornitura di materiali difettosi o l'incompleta fornitura dei materiali e/o documenti è da intendersi come ritardo nella consegna.

8.5 Il diritto al pagamento della penale non pregiudica qualsivoglia altro rimedio disponibile ai sensi del Contratto o della legge applicabile.

8.6 Nel caso in cui la fornitura è rifiutata dall'Acquirente per ragioni attribuibili al Fornitore, incluso ma non limitato al ritardo nella consegna e ritardo nel positivo avviamento, il Fornitore deve gestire lo smantellamento delle Merci presso l'impianto dell'Acquirente, il ripristino dell'impianto dell'Acquirente e il trasporto delle Merci dall'impianto dell'Acquirente al deposito del Fornitore, ad esclusivi rischio, cura e spese del Fornitore.

9. Imballaggio e Marcatura delle Merci

9.1 Il Fornitore è tenuto a garantire che la marcatura e l'imballaggio delle Merci siano conformi alla legislazione di riferimento, alle normative e agli standard industriali, nonché conformi a qualsiasi istruzione ricevuta dall'Acquirente. Il Fornitore deve garantire che ogni cassa, contenitore, scatola, parte sia marcata separatamente e indelebilmente e secondo le istruzioni dell'Acquirente. Il tipo e la qualità dell'imballaggio devono essere tali da proteggere le merci da danni e deterioramenti durante il trasporto al luogo concordato per la consegna e durante il deposito all'aperto; e così da consentire a colui che detiene le Merci di ottenere il risarcimento in base alla polizza ordinaria di assicurazione del trasporto in caso di qualsivoglia danno alle Merci. Nessuna istruzione sulla marcatura o sull'imballaggio deve essere intesa come limitativa degli obblighi del Fornitore di contrassegnare e imballare le Merci.

9.2 Il materiale da imballaggio in legno deve essere trattato in conformità agli Standard Internazionali per le Misure Fitosanitarie N. 15 (ISPM 15) emessi dalla IPPC e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura.

9.3 A richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a ritirare il materiale da imballaggio a proprie spese. Il numero dell'Ordine di Acquisto e i necessari marchi di spedizione devono essere contenuti nei documenti di trasporto.

10. Passaggio del Rischio e della Proprietà

10.1 Il rischio delle Merci è trasferito all'Acquirente in conformità agli INCOTERMS convenuti cui è fatto riferimento nella clausola 7.3 o nell'Ordine di Acquisto. Fatto salvo quanto previsto nella clausola 10.2, la proprietà delle Merci è a quel punto trasferita all'Acquirente. Ogni clausola con riserva di proprietà inserita dal Fornitore è da considerarsi come non inserita.

10.2 Nel caso in cui sia previsto, l'accettazione finale delle Merci e degli Equipment si verificherà esclusivamente a seguito del Take Over da parte dell'Acquirente o del cliente finale dell'Acquirente.

11. Garanzie

11.1 Il Fornitore garantisce che le Merci (e ciascuna parte delle stesse):

(a) siano prive di Vizi; e

(b) siano conformi a tutte le caratteristiche specificate e implicite delle Merci, e

(c) siano idonee e sicure in relazione alla funzione e allo scopo cui le Merci sono destinate.

11.2 Fermo restando quanto disposto in generale dalla precedente clausola 11.1, il Fornitore garantisce che le Merci non contengono amianto e non sono contaminate da materiali radioattivi, compreso, senza limitazione, il Cobalto 60 e ogni altro materiale limitato o proibito dalla legge.

11.3 Il Fornitore deve, fermo restando ogni altro rimedio disponibile per l'Acquirente ai sensi del Contratto o della legge applicabile, riparare o sostituire immediatamente (a discrezione dell'Acquirente) qualsiasi Merce o parte della stessa che entro un periodo di trentasei (36) mesi dalla consegna della Merce (il "Periodo di Garanzia") presenti un Vizio. Con riferimento ai Vizi occulti (es. Vizi che non possono essere scoperti mediante un'ispezione ragionevolmente approfondita), il Periodo di Garanzia si estende per 48 mesi dal completamento della consegna.

11.4 La riparazione è eseguita dal Fornitore appena possibile e, in ogni caso, entro 15 (quindici) giorni dopo la comunicazione dei Vizi da parte dell'Acquirente al Fornitore, nel luogo in cui si trovano le Merci, salvo che l'Acquirente acconsenta che le Merci difettose (o parte delle stesse) siano restituite al Fornitore per la riparazione o sostituzione. Qualora l'Acquirente acconsenta alla restituzione delle Merci difettose al Fornitore, ogni Merce è restituita per la riparazione o sostituzione a rischio, cura e spese del Fornitore, inclusi smantellamento, installazione e trasporti necessari.

11.5 L'Acquirente può porre rimedio ad ogni Vizio a spese del Fornitore e senza che da ciò derivino limitazioni alle garanzie del Fornitore, purché:

(a) il Vizio sia di lieve entità, e/o

(b) si tratti di un problema urgente, e/o

(c) il Fornitore non vi ponga rimedio nel termine previsto, di cui sopra.

Qualora possibile, l'Acquirente informa il Fornitore in anticipo della propria volontà di porre rimedio al Vizio. Nel caso in cui l'Acquirente o un terzo eseguano misure per porre rimedio correttamente, il Fornitore è tenuto a rimborsare all'Acquirente tutti i ragionevoli costi connessi sostenuti dall'Acquirente.

11.6 Il Periodo di Garanzia è prorogato per un periodo di

tempo equivalente al periodo durante il quale, a causa del Vizio, le Merci non hanno potuto essere impiegate per l'uso a cui le stesse erano destinate. In seguito alla riparazione o sostituzione, la garanzia è valida per un periodo di tempo equivalente all'originario Periodo di Garanzia ma calcolato dalla data di riparazione o sostituzione.

11.7 Il Fornitore è tenuto a porre rimedio ad ogni Vizio Sistematico delle Merci manifestatosi entro cinque (5) anni dalla consegna. In caso di Vizio Sistematico, il Fornitore deve inoltre (i) senza spese per l'Acquirente riparare o sostituire le Merci interessate che sono state consegnate fino al momento in cui il Fornitore ha posto rimedio al Vizio Sistematico; e (ii) tenere indenne l'Acquirente da ogni costo e spesa sostenuti, direttamente o indirettamente, in relazione a: (i) le indagini circa l'oggetto del Vizio Sistematico; e (ii) il richiamo totale o parziale di tutte le apparecchiature nelle quali le Merci interessate sono state integrate, purché il richiamo si sia reso necessario a causa del Vizio Sistematico.

11.8 Nel caso in cui un sub-fornitore fornisca una garanzia più estesa rispetto alla garanzia fornita dal Fornitore ai sensi del Contratto, il Fornitore è obbligato, su richiesta, ad estendere i vantaggi connessi a tale garanzia all'Acquirente.

11.9 I diritti e i rimedi stabiliti dalle presenti CGA lasciano impregiudicati i diritti dell'Acquirente in relazione a ogni Vizio delle Merci che si manifestano successivamente al Periodo di Garanzia e agli altri diritti e rimedi a disposizione dell'Acquirente ai sensi della legge o per equità.

12. Proprietà intellettuale

12.1 Il Fornitore garantisce che le Merci, o l'importazione, la vendita, la commercializzazione o l'utilizzo delle Merci non sono in violazione di alcun diritto di terzi (compresi, in via meramente esemplificativa, i Diritti di Proprietà Intellettuale).

12.2 All'Acquirente e alle sue Affiliate sono riconosciuti il diritto e la licenza universali, irrevocabili, perpetui, a titolo gratuito e trasferibili di utilizzare i Diritti di Proprietà Intellettuale (inclusi i diritti pre-esistenti) relativi alle Merci (siano essi integrati nelle Merci o concessi separatamente). La licenza include il diritto di concedere sub-licenze.

12.3 Qualora le Merci o parte delle stesse siano ritenute in violazione del diritto di un terzo, il Fornitore è tenuto, senza ritardo e a proprie spese, a fare in modo che l'Acquirente e i clienti dell'Acquirente ottengano il diritto di continuare ad utilizzare le Merci; a modificare le Merci in modo che la violazione cessi; a sostituire tali Merci con Merci che non siano in violazione aventi funzione e resa equivalenti.

12.4 Il Fornitore è tenuto a tutelare e tenere indenne e manlevato l'Acquirente, le sue Affiliate, i clienti, gli agenti e i distributori e i loro rispettivi impiegati, amministratori e altri rappresentanti, in relazione a tutte le pretese, azioni, domande, procedimenti, perdite, danni, costi, oneri e spese (comprese le spese legali) subiti o sostenuti da ognuno di questi e derivanti da o connessi a una pretesa, domanda, processo o altra azione in cui si sostenga che le Merci, o l'uso o lo sfruttamento delle Merci, violino il diritto di un terzo (compresi, in via meramente esemplificativa, i Diritti di Proprietà Intellettuale).

13. Assicurazione

13.1 Salvo diverso accordo fra le parti, il Fornitore è tenuto a stipulare e mantenere una polizza assicurativa sulla responsabilità civile generale e per danni da prodotto con un massimale per ciascun sinistro di almeno dieci milioni di euro (o l'equivalente in altra valuta) ed è tenuto a fornire una copia del certificato di assicurazione su richiesta dell'Acquirente. Qualora richiesto dall'Acquirente, tale assicurazione deve nominare quali ulteriori assicurati anche l'Acquirente, le sue Affiliate e i suoi clienti, e l'assicuratore deve rinunciare al diritto di surrogazione nei confronti di tali ulteriori assicurati. Tale obbligazione non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità nei confronti dell'Acquirente.

14. Responsabilità

14.1 Il Fornitore accetta di tutelare e di manlevare e tenere indenne l'Acquirente e ciascuna delle sue Affiliate in relazione a qualsiasi pretesa, azione, responsabilità, costo, perdita, spesa o danno (sia diretto che indiretto) subito da taluno di essi e relativo a (i) morte o lesione personale; o (ii) danno alla proprietà (diversa dalle Merci), causati da un Vizio delle Merci o da un'azione o omissione imputabile al Fornitore, indipendentemente dal fatto che l'Acquirente o le sue Affiliate abbiano contribuito a tale azione od omissione colposa.

14.2 Oltre agli ulteriori mezzi di tutela convenuti fra le parti, il Fornitore accetta di tenere l'Acquirente, e le sue Affiliate, indenni da ogni e qualsivoglia costo, canone, spesa, penale, danno (sia esso diretto o indiretto), e da tutte le altre responsabilità e obblighi comunque scaturenti da ogni pretesa, perdita, o danno connessi a (i) il mancato rispetto delle garanzie cui il Fornitore è tenuto e degli obblighi dallo stesso assunti ai sensi del Contratto; o (ii) la colpa o negligenza del Fornitore in relazione alle Merci o alla fabbricazione e alla fornitura delle Merci.

15. Documenti tecnici, Strumenti

15.1 I diritti e la proprietà relativi ad ogni documento e materiale, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale contenuti negli o relativi agli stessi, concernenti la fabbricazione e la fornitura delle Merci, o di parte delle stesse, inviati al Fornitore da parte o per conto dell'Acquirente, rimangono di proprietà esclusiva dell'Acquirente e sono soggetti agli obblighi di riservatezza qui stabiliti e devono essere restituiti all'Acquirente su richiesta. Il Fornitore ha il diritto di usare tali documenti e materiali, nonché ogni connesso Diritto di Proprietà Intellettuale, al solo scopo di dare esecuzione al Contratto.

15.2 L'Acquirente ha diritto di utilizzare e divulgare ad ogni possibile terza parte, tutte le informazioni ricevute dal Fornitore durante l'esecuzione dell'ordine. Tutti i documenti e i disegni preparati dal Fornitore per l'adempimento del Contratto diventano proprietà dell'Acquirente e possono essere utilizzati liberamente.

15.3 Il Fornitore è obbligato a fornire all'Acquirente, a titolo gratuito, in sede di consegna delle Merci, informazioni e disegni sufficientemente chiari e dettagliati da consentire all'Acquirente di assemblare, dare avvio, mettere in funzione e fare manutenzione (compresa la riparazione) ad ogni parte delle Merci. Salvo che sia diversamente stabilito dalle normative applicabili, ovvero convenuto fra le parti, tali documenti devono essere consegnati in formato

elettronico e in lingua inglese.

15.4 Qualora l'Acquirente o taluna delle sue Affiliate forniscano al o paghino il Fornitore in relazione a strumenti, modelli, dispositivi di misurazione, imballaggi o analoghe attrezzature ("Strumenti") che devono essere utilizzati dal Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, tali Strumenti rimangono di proprietà dell'Acquirente o della sua Affiliata. Il Fornitore ha il diritto di usare tali Strumenti, nonché i connessi Diritti di Proprietà Intellettuale per l'esecuzione del Contratto, pertanto, il Fornitore non può utilizzare gli Strumenti per conto proprio o di terzi. L'Acquirente ha il diritto, se lo ritiene necessario, di ottenere e ritirare gli Strumenti o, su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore deve restituire immediatamente gli stessi DDP (reso sdoganato) presso la sede produttiva dell'Acquirente o altra destinazione eventualmente menzionata nel Contratto. In nessun caso il Fornitore ha il diritto di trattenere tali Strumenti.

15.5 Il Fornitore deve conservare, tenere e assicurare gli Strumenti secondo le istruzioni fornite dall'Acquirente. Il Fornitore deve contrassegnare gli Strumenti in modo che risulti evidente il diritto di proprietà degli stessi in capo all'Acquirente. Qualunque riparazione o modifica apportata agli Strumenti dal Fornitore deve essere preceduta dall'accordo scritto fra le parti. Nel caso in cui taluno degli Strumenti necessitasse di essere riparato, modificato o sostituito, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione all'Acquirente e l'Acquirente decide se e con quali modalità procedere a spese del Fornitore.

15.6 Salvo che l'Acquirente vi acconsenta per iscritto, il Fornitore non può vendere le Merci e/o gli Strumenti sviluppati per e/o di proprietà dell'Acquirente a società diverse dall'Acquirente o dalle sue Affiliate.

16. Controllo e collaudi

16.1 L'Acquirente o un suo delegato possono eseguire controlli sul Fornitore e sui suoi sub-fornitori per garantire il rispetto del Contratto da parte del Fornitore e dei suoi sub-fornitori. Tali controlli possono essere eseguiti in qualsiasi momento in cui l'Acquirente lo ritenga necessario. I controlli devono essere comunicati in anticipo, con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni lavorativi.

16.2 Il Fornitore è tenuto a fornire all'Acquirente o al suo delegato tutte le informazioni necessarie per accertare l'osservanza del Contratto da parte del Fornitore, anche con riguardo alla qualità delle Merci e al processo di fabbricazione e documentazione del Fornitore. Prima di essere messi a disposizione dell'Acquirente a fini ispettivi, la conformità delle Merci alle specifiche stabilite nei disegni, descrizioni e in altri documenti rilevanti, e ai riferimenti ivi contenuti, è soggetta al controllo e all'approvazione del Fornitore.

16.3 Qualora le parti non abbiano concordato, all'interno del Contratto e/o dell'Ordine di Acquisto, specifiche procedure di collaudo in relazione alle Merci, qualora non sia diversamente stabilito all'interno dell'Ordine di Acquisto, il collaudo deve essere eseguito secondo le prassi generalmente riconosciute nel settore dell'industria. Nel caso in cui il Contratto stabilisca che il collaudo debba essere eseguito alla contestuale presenza dell'Acquirente e del Fornitore, il Fornitore deve comunicare per iscritto all'Acquirente l'ora e il luogo di tale collaudo con un preavviso di almeno due settimane.

16.4 I collaudi eseguiti alla presenza di entrambe le parti e i collaudi che devono essere eseguiti dall'Acquirente nei locali del Fornitore, devono essere eseguiti durante il normale orario di lavoro, e il Fornitore è tenuto, salvo diverso accordo, a fornire, gratuitamente, tutte le adeguate apparecchiature di misurazione, strumenti, mezzi di collaudo, impianti, e il personale necessario per eseguire il collaudo, nonché a sostenere tutte le altre spese che ne derivano, escluse le spese di natura personale quali le spese di viaggio e alloggio del personale dell'Acquirente. L'Acquirente ha diritto di controllare tutte queste apparecchiature, strumenti e mezzi di collaudo di concerto con il Fornitore. Oltre ai collaudi specificati nel Contratto, l'Acquirente ha il diritto di verificare che le Merci soddisfino i requisiti previsti in disegni, descrizioni, specifiche e altri documenti di riferimento. Il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione dell'Acquirente o del suo delegato le attrezzature e il personale necessari per tali verifiche.

16.5 Nell'eventualità in cui, nel corso di un collaudo, le Merci siano rifiutate dall'Acquirente a causa della non conformità ai requisiti di cui al Contratto, le misure intraprese per porre rimedio a tale non conformità e i risultati ottenuti devono essere riportate all'Acquirente prima che le Merci siano nuovamente sottoposte all'ispezione dell'Acquirente.

16.6 L'approvazione di qualsiasi collaudo da parte dell'Acquirente non libera il Fornitore dai suoi obblighi ai sensi del Contratto, inclusa la responsabilità del Fornitore per i Vizi.

16.7 Se durante le ispezioni/collaudi o durante l'Avviamento/Take Over, la fornitura risulta difettosa o non conforme ai requisiti del Contratto, l'Acquirente, in aggiunta ad ogni altro diritto, rimedio e possibilità riconosciuta dalla legge e/o dal Contratto e in aggiunta all'azione per il recupero di tutte le penali, danni e costi derivanti dalla stessa, a sua esclusiva discrezione e a spese del Fornitore può: (a) richiedere al Fornitore di adottare, senza ritardo e a sua cura, costi e spese ogni azione che sia richiesta al fine di rimediare ad ogni difetto e garantire la conformità della fornitura a tutti i requisiti del Contratto ("make good"); o (b) attuare a costi e spese del Fornitore quelle azioni, interventi o analisi che siano richiesti al fine di rimediare ad ogni difetto e/o a rendere le Merci e/o i Servizi conformi a tutti i requisiti del Contratto e raggiungere un positivo avviamento/take over (se previsto). Nel caso in cui l'intervento da parte dell'Acquirente non risolva i problemi e il Take Over non sia ancora possibile, il diritto dell'Acquirente a rifiutare la macchina rimane immodificato; (c) non effettuare il pagamento di una parte o del totale dell'importo dell'ordine; (d) rifiutare e restituire tutta o una parte della fornitura di cui all'Ordine di Acquisto. Tutti i rimedi di cui sopra sono cumulativi.

16.8 Salvo diversamente previsto per iscritto tutti i costi e spese per il completamento delle ispezioni/collaudi contrattualmente prevedibili sono considerati inclusi nel Prezzo.

17. Compliance

17.1 Il Fornitore informa l'Acquirente di essere a conoscenza del contenuto delle disposizioni in materia di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni" di cui al D.Lgs. n. 231/2001, e successive modifiche ("Decreto")

e, pertanto, ai fini degli adempimenti derivanti dal presente Contratto, si impegna - per sé e per i propri collaboratori in genere, compresi i subappaltatori - ad operare in assoluta conformità a principi di trasparenza, correttezza e probità, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

17.2 Il Fornitore si impegna, altresì, a far osservare e rispettare, ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori in genere, per quanto ad essi applicabili, le norme di cui al Decreto.

17.3 L'Acquirente ha diritto a risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, qualora la condotta del Fornitore, e di uno dei suoi sub-fornitori, violi le predette previsioni e, in ogni caso, non sia improntata ai principi di trasparenza, integrità, onestà, e probità; fermo restando il diritto del primo a pretendere il risarcimento dei danni causati dalla predetta condotta.

17.4 Con riferimento alle Merci e alla fornitura delle Merci, il Fornitore deve rispettare tutte le leggi, le norme e le regolamentazioni applicabili, nonché ogni standard, codice e requisito industriale e dell'Acquirente, relativi a, in via meramente esemplificativa:

(i) anticoncussione e anticorruzione vigenti nel paese del Fornitore o in ogni paese in cui questo Contratto verrà eseguito;

(ii) limitazioni sostanziali applicabili alla fornitura delle Merci (nel materiale di imballaggio o di produzione dello stesso), come il Regolamento (CE) 1907/2006 sulla Registrazione, Esame, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche (REACH); e

(iii) ISO 14001:2015 and ISO9001:2015 rispettivamente standard ambientale e del sistema di qualità, ovvero di ogni sistema approvato dall'Acquirente;

(iv) ogni altra legge, normativa, codice, requisito richiesto dall'Acquirente e specificato nell'Ordine di Acquisto.

17.5 Il Fornitore ha il compito di ottenere e mantenere ogni licenza di esportazione, riesportazione e di importazione richiesta per le Merci. Inoltre, il Fornitore informa l'Acquirente e rilascia tutta la documentazione richiesta dalla legge, dai regolamenti o comunque ragionevolmente richiesta dall'Acquirente relativa all'esportazione, all'importazione o alla riesportazione delle Merci, quale il certificato di origine del prodotto, origine di preferenza e la classificazione per l'esportazione.

17.6 Il Fornitore comunica tempestivamente ogni violazione, o sospetta violazione, di qualsiasi legge, norma e regolamento applicabili, e/o di ogni standard e codice dell'Acquirente e/o applicabile al settore di riferimento (compresi, in via meramente esemplificativa, quelli pattuiti nell'ambito del Contratto), e qualsiasi violazione, o sospetta violazione, è considerata una violazione sostanziale tale da dare luogo alla risoluzione immediata del Contratto, fermo restando ogni ulteriore diritto e mezzo di tutela disponibile a norma dello stesso o ai sensi di legge.

18. Parti di ricambio

18.1 Il Fornitore, per un periodo di dieci anni decorrente dall'ultima consegna a norma del Contratto, si impegna a fornire le parti di ricambio delle Merci interessate. Qualsiasi fornitura di parti di ricambio è eseguita al miglior prezzo praticato dal Fornitore ai suoi acquirenti.

19. Approvigionamento sicuro

19.1 Qualora il Fornitore decida di cessare la fabbricazione o di cedere i diritti relativi alle Merci o alle parti di ricambio relative alle stesse, l'Acquirente è informato per iscritto con un preavviso di 6 (sei) mesi e gli è automaticamente riconosciuta una licenza internazionale irrevocabile ed esente da royalty relativa a tutti i diritti e know-how su tali Merci o parti di ricambio necessarie per la produzione (interna o ad opera di un terzo) e la vendita di tali Merci e parti di ricambio, senza che l'Acquirente sia tenuto a sostenere pagamenti ulteriori rispetto al rimborso dei costi diretti sostenuti per la concessione di tale licenza.

19.2 Oltre a quanto sopra, l'Acquirente ha diritto a fare un ordine finale prima che il Fornitore cessi la fabbricazione o ceda i diritti sulle Merci o sulle parti di ricambio relative alle stesse.

20. Sub-fornitori

20.1 Il Fornitore non può subappaltare tutte o parte delle attività coperte dal Contratto di Acquisto e/o Ordine di Acquisto senza la previa autorizzazione scritta dell'Acquirente.

20.2 Fermo restando quanto previsto alla precedente clausola 20.1, su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore deve fornire all'Acquirente un elenco di tutti i sub-fornitori coinvolti nell'esecuzione del Contratto unitamente alle copie prive di prezzo di ogni sub-ordine effettuato. Il Fornitore garantisce che ogni sub-fornitore osservi e sia obbligato al rispetto delle clausole del Contratto, in quanto applicabili al sub-fornitore. Nessun sub-contratto vincola o è tale da vincolare l'Acquirente.

20.3 L'impiego dei sub-fornitori, con o senza l'approvazione dell'Acquirente, non limita la responsabilità del Fornitore ai sensi del Contratto e il Fornitore assume la piena responsabilità di ogni obbligo posto in capo al sub-fornitore come fosse proprio.

21. Forza Maggiore

21.1 Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore, gli obblighi contrattuali della parte interessata da tale evento sono sospesi durante il periodo di ritardo causato dall'evento di Forza Maggiore.

21.2 La parte che invoca la Forza Maggiore informa prontamente per iscritto l'altra parte ed entro i successivi 10 (dieci) giorni fornisce la prova dell'evento e della durata prevista di tale Forza Maggiore.

21.3 In caso di Forza Maggiore, le parti si consultano immediatamente per individuare un'equa soluzione e si adoperano per minimizzare le conseguenze di tale Forza Maggiore. Qualora le conseguenze di un evento di Forza Maggiore perdurino per un periodo di 120 (centoventi) giorni senza una soluzione accettabile per entrambe le parti, la parte che non è soggetta alla Forza Maggiore ha diritto di risolvere l'Ordine di Acquisto o il Contratto con effetto immediato e l'Ordine di Acquisto e/o il Contratto si intendono risolti ai sensi del successivo Articolo 23 con gli stessi effetti e conseguenze.

22. Riservatezza

22.1 Il Fornitore mantiene strettamente riservata qualsiasi

Informazione Riservata e la rivela a terzi solo previo consenso scritto dell'Acquirente, e consente l'accesso alle Informazioni Riservate solo ai dipendenti che ne abbiano bisogno per dare esecuzione al Contratto. Il Fornitore utilizza le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto. Il Fornitore adotta lo stesso livello di diligenza con riferimento alle Informazioni Riservate che utilizza per le proprie informazioni più riservate. Gli annunci di qualsivoglia tipologia che fanno riferimento alla fornitura di cui all'Ordine di Acquisto e/o al Contratto devono essere previamente espressamente autorizzati per iscritto dall'Acquirente.

23. Risoluzione

23.1 Il Contratto e/o qualsiasi Ordine di Acquisto può essere risolto con effetto immediato dall'Acquirente mediante avviso scritto al Fornitore, fatto salvo ogni diritto e mezzo di tutela previsto dal Contratto o in altre fonti normative, e senza che nulla sia dovuto da parte dell'Acquirente al Fornitore o (fermo restando la clausola 23.2) o di qualsiasi pagamento ai sensi della clausola 5.7 delle CGA o altrimenti, nel caso in cui:

(i) il Fornitore deliberi, ovvero un giudice adotti un provvedimento di messa in liquidazione del Fornitore o qualora sia nominato un amministratore del fallimento, un liquidatore, un curatore o un amministratore per conto di un creditore, o qualora emergano circostanze tali da consentire a un giudice o un creditore di adottare un provvedimento di liquidazione;

(ii) il Fornitore abbia posto in essere un inadempimento grave del Contratto e non abbia rimediato a tale inadempimento (se passibile di rimedio) entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione di una comunicazione scritta di risoluzione che specifica l'inadempimento; ai fini della presente clausola 23.1 (ii) la violazione delle condizioni di garanzia prestata dal Fornitore ai sensi del Contratto è considerata un inadempimento grave; o

(iii) si verifichi una modifica sostanziale diretta o indiretta della proprietà o del controllo del Fornitore (in relazione alla quale l'Acquirente stabilirà se tale modifica nella proprietà o nel controllo è sostanziale).

23.2 In seguito alla risoluzione del Contratto, l'Acquirente ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare le Merci (o parte delle stesse) che rispondono ai requisiti dell'Acquirente entro 6 (sei) mesi di calendario dalla risoluzione del Contratto e secondo i termini e le condizioni quì stabiliti. In tutti gli altri casi, il Fornitore deve gestire lo smantellamento delle Merci dall'impianto dell'Acquirente, il ripristino dell'impianto dell'Acquirente e il trasporto delle Merci al deposito del Fornitore, a soli rischi, cura e spese del Fornitore.

23.3 Gli obblighi di riservatezza perdurano oltre la risoluzione delle CGA e/o del Contratto.

24. Disposizioni generali

24.1 Nessuna modifica del Contratto è valida o vincolante fra le parti, salvo che eseguita per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti di entrambe le parti.

24.2 L'Acquirente ha il diritto di cedere in tutto o in parte il Contratto a terzi. Il Fornitore può cedere il Contratto, ovvero i diritti o gli obblighi ai sensi dell'Ordine con il previo consenso scritto dell'Acquirente.

24.3 Il mancato esercizio, da parte dell'Acquirente, di un diritto derivante o connesso al Contratto, non comporta una rinuncia a tale diritto da parte dell'Acquirente.

24.4 L'Acquirente e il Fornitore sono e rimangono contraenti indipendenti e il Contratto non crea alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, concessione, consorzio, joint venture, etc. fra le parti.

24.5 Le Parti del presente Contratto non intendono che quanto stabilito dal presente Contratto sia fatto valere da soggetti terzi al Contratto, ad eccezione di una o più Affiliate dell'Acquirente che possono far valere qualunque condizione del Contratto come se fossero l'Acquirente.

24.6 Nel caso in cui un Contratto sia concluso sia in lingua inglese che in un'altra lingua, prevale la versione in lingua inglese.

24.7 Tutte le disposizioni del Contratto, comprese le presenti CGA, sono separabili, e qualora una disposizione o parte della stessa sia considerata invalida o altrimenti inapplicabile, tale disposizione deve essere interpretata in modo da riflettere l'interpretazione legittima più vicina all'originaria volontà delle parti, e le altre disposizioni restano valide e applicabili.

25. Protezione dei dati

25.1 Il Fornitore nell'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali e in esecuzione delle conseguenti operazioni previste nel Contratto, al fine di garantire la conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 ("**GDPR**") e tutte le leggi di attuazione (congiuntamente, "**Normativa Privacy**") e, in generale, la riservatezza delle informazioni in suo possesso, si impegna a porre in essere tutte le necessarie e appropriate misure di sicurezza materiale, logica e organizzativa al fine di assicurare il rispetto dell'integrità e accuratezza dei dati personali trattati e la legalità del trattamento.

25.2 I dati personali non possono essere divulgati a terze parti senza la previa autorizzazione scritta dell'Acquirente, al fine di conformarsi con le prescrizioni legali di volta in volta applicabili.

25.3 Se richiesto dall'Acquirente, il Fornitore viene nominato dall'Acquirente come responsabile esterno del trattamento in relazione ai dati dell'Acquirente.

25.4 Il Fornitore si impegna espressamente a tenere l'Acquirente indenne e manlevato da ogni perdita, danno, responsabilità, costo e spesa che risulti all'Acquirente e/o terze parti da ogni pretesa, istanza o azione in qualsiasi modo connessa alla violazione da parte del Fornitore del presente Articolo 25.

26. Legge applicabile e foro competente

26.1 Salvo diversa espressa pattuizione fra le parti, il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

26.2 Le parti pongono in essere ogni ragionevole sforzo, per almeno 30 (trenta) giorni, per risolvere amichevolmente qualsivoglia controversia che dovesse sorgere tra loro in relazione al Contratto.

26.3 Qualora una parte non consideri possibile raggiungere una soluzione amichevole dopo il termine dei 30

(trenta) giorni di cui alla clausola 26.2, la controversia sarà definitivamente risolta ai sensi della legge italiana.

26.4 Il Tribunale di Milano, Italia, avrà l'esclusiva giurisdizione su ogni controversia connessa al Contratto, inclusa ogni questione riguardante la esistenza, validità o cessazione del Contratto.